

**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121, IN MERITO ALL'ARTICOLO 12, LETTERA H) "ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"**

Il giorno xxx , alle ore xxx, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (in seguito: Dipartimento), si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in seguito: Corpo nazionale) ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta da ..... ed è composta dal Capo del Dipartimento, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo nazionale, ing. Guido Parisi, dal Direttore centrale ..... , dal Dirigente dell'Ufficio ..... della Direzione centrale per le risorse finanziarie, dal .....

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

**PREMESSO**

- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, di recepimento dell'accordo sindacale per il Corpo nazionale, relativo al triennio 2019-2021, per il personale non direttivo e non dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Amministrazione e le relative utilizzazioni;
- che il comma 1, lettera h), del predetto articolo 12 prevede che a valere sulle risorse del Fondo di Amministrazione si provvede alla corresponsione dei compensi per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001;

**LE PARTI**

- attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Amministrazione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, in relazione alla lettera h) dell'articolo 12 "attività di studio, ricerca e sperimentazione";
- atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:
  1. rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell'ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di studio, per l'attività di ricerca e per l'attività di sperimentazione, prevedendone l'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
  2. rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell'attività di studio, dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione;
  3. definire i parametri e criteri per la successiva determinazione della nuova misura dei compensi da riconoscere al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell'attività di studio, dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione, nonché del complessivo impegno di spesa annuale, da definirsi a seguito dell'adozione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2023;

## CONVENGONO

### Articolo 1

#### *Personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca*

1. Le attività di ricerca sono realizzate dal Corpo nazionale mediante le articolazioni centrali del Dipartimento.
2. Partecipa all'attività di ricerca, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale non direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo speciale degli ispettori antincendi AIB ad esaurimento, ai ruoli degli ispettori che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale ispettore dei ruoli specialistici.
3. L'attività di ricerca è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e da non più di dieci unità del personale indicato al comma 2, incluso il coordinatore. È ammessa la partecipazione ai gruppi anche di personale temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, agli Uffici centrali del Dipartimento, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 4. Il coordinatore del gruppo di lavoro è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.
4. In via eccezionale, il Capo del Corpo nazionale può disporre, nel rispetto della composizione numerica di cui al comma 3 e nei limiti del valore dell'impegno di spesa complessivamente assunto, l'inserimento nei gruppi di personale dei ruoli di cui al comma 2 in servizio presso le strutture territoriali, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell'incarico.

5. In via eccezionale, su istanza motivata del Dirigente dell'Ufficio centrale referente per il progetto, il Capo del Corpo nazionale può autorizzare l'inserimento nei gruppi incaricati dell'attività studio, come disciplinata nel corrispondente accordo integrativo nazionale per il personale direttivo, in qualità di componente, di personale non direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell'incarico. Il predetto personale non direttivo partecipante all'attività di studio, in alternativa all'attività di ricerca o di sperimentazione, non può comunque superare il numero complessivo di 42 unità.
6. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

## Articolo 2

### *Personale non direttivo partecipante all'attività di sperimentazione*

1. Le attività di sperimentazione sono realizzate dal Corpo nazionale mediante gli Uffici centrali del Dipartimento di seguito indicati:
- a) Centro studi ed esperienze, della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
  - b) Nucleo investigativo antincendi, della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
  - c) Ufficio per il contrasto al rischio NBCR e per i servizi specializzati, della Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

In via eccezionale, il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, può proporre al Capo del Corpo nazionale l'inserimento nei gruppi afferenti agli uffici di cui alle lettere a) e b) di personale dei ruoli di cui al comma 2 in servizio presso altri Uffici della medesima Direzione centrale, nel rispetto del numero massimo di unità indicato per l'attività di sperimentazione all'articolo 3, comma 2.

2. Partecipa all'attività di sperimentazione il personale non direttivo in servizio nell'ambito degli Uffici di cui al comma 1, di seguito indicato: il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni operative. **In particolare, le funzioni di coordinatore dei gruppi di lavoro sono svolte da personale ispettore dei vari ruoli.** Il personale che partecipa all'attività di ricerca o, in alternativa, all'attività di studio, non può prendere parte all'attività di sperimentazione.
3. L'attività di sperimentazione è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e non più di dieci unità del personale indicato al comma 2. È ammessa la partecipazione ai gruppi anche del personale temporaneamente assegnato agli Uffici predetti a qualsivoglia titolo, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 4.
4. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

## Articolo 3

### *Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale*

1. La determinazione della misura dei compensi spettanti al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell'attività di ricerca, **o in alternativa dell'attività di studio, o dell'attività di sperimentazione, nonché del valore dell'impegno di spesa complessiva annua**, è demandata ad un ulteriore accordo integrativo da adottarsi successivamente alla definizione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2023.
2. La misura dei compensi unitari è correlata ad un numero massimo di 84 gruppi per l'attività di ricerca, ciascuno composto **secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 3** (per complessive n. 420 unità) e ad un numero massimo di 12 gruppi per l'attività di sperimentazione, ciascuno composto **secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 3** (per complessive n. 60 unità). **Nel numero complessivo di 420 unità incaricabili dell'attività di ricerca sono incluse le unità, in numero non superiore a 42, per le quali il Capo del Corpo nazionale può disporre, in alternativa e in via eccezionale, la partecipazione all'attività di studio, come previsto dall'articolo 1, comma 5, con percezione del compenso nella stessa misura che, con il successivo accordo integrativo di cui all'articolo 3, comma 1, verrà stabilita per l'attività di ricerca.**
3. Sia nell'ambito dell'attività di ricerca che in quella di sperimentazione, la misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai **componenti dei gruppi**. Analogamente, è incrementata del 5 per cento rispetto al compenso base, la misura del compenso spettante ai **componenti non direttivi dei gruppi di studio il cui elaborato viene giudicato "particolarmente meritevole"**, in esito alla procedura di valutazione specificamente disciplinata dall'accordo integrativo relativo all'attività di studio del personale direttivo.
4. I compensi sono oggetto di liquidazione mediante due quote pari al 50 per cento dei medesimi secondo il procedimento indicato all'articolo 5. La liquidazione di ciascuna quota del compenso al singolo componente del gruppo di lavoro è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l'interessato abbia prestato servizio negli Uffici centrali del Dipartimento di cui agli articoli 1 e 2 per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro, **salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4.**

#### Articolo 4

##### *Oggetto ed obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione*

1. Il Capo del Corpo nazionale, sentiti i **Direttori centrali**, indica gli ambiti di interesse per l'Amministrazione, quale riferimento per l'individuazione dei progetti di ricerca e dei progetti di sperimentazione da sviluppare nel corso dell'anno. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici centrali propongono al Capo del Corpo nazionale uno o più progetti di ricerca e di sperimentazione, specificandone l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. **Fermi restando i ruoli di appartenenza del personale partecipante all'attività di ricerca, il singolo gruppo di lavoro può essere composto anche da personale in servizio presso Uffici centrali diversi da quello proponente, previa intesa tra i rispettivi dirigenti.**
2. In esito alla ricognizione delle proposte **e previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali**, il Capo del Corpo nazionale definisce, **con proprio decreto, nel rispetto dei valori finanziari stabiliti con l'accordo integrativo di cui all'articolo 3, comma 1**, il piano annuale delle

attività di ricerca e di sperimentazione. Con il medesimo decreto sono costituiti ed incaricati i gruppi di lavoro.

#### Articolo 5

##### *Organizzazione e tempi di svolgimento e verifica del conseguimento degli obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione*

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dei risultati finali.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi di lavoro dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell'inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il coordinatore del gruppo è responsabile dell'organizzazione e dei risultati del lavoro, del rispetto dei tempi indicati al comma 1, nonché del controllo che l'attività venga svolta al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, ai fini dell'attribuzione dei compensi stabiliti con l'accordo **integrativo di cui all'articolo 3, comma 1**.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all'attività di ricerca o all'attività di sperimentazione, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell'Ufficio referente ne cura la trasmissione al **Direttore centrale sovraordinato**, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali interessati per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all'articolo 3, comma 4.
5. **Con riguardo ai lavori prodotti con l'attività di ricerca e con l'attività di sperimentazione dai gruppi afferenti a ciascuna Direzione centrale, il relativo Direttore centrale acquisisce gli elementi necessari per verificare che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato per almeno il 50% del totale e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi della ricerca e della sperimentazione, fornendone al Capo del Corpo nazionale il completo consuntivo. Per i gruppi di ricerca afferenti agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo nazionale ed agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento, la verifica dello stato di avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché la conseguente consuntivazione sono affidate al dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**
6. Sulla base degli elementi acquisiti con le **consuntivazioni dei Direttori centrali** di cui al comma 5, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione **della prima e della seconda quota** del compenso individuale **nelle misure stabilite con l'accordo di cui all'articolo 3, comma 1**. È consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l'elaborato finale ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.

## Articolo 6

### *Clausola di neutralità finanziaria, disposizioni transitorie e disposizioni finali*

1. Dal presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la misura dei compensi spettanti al personale **non direttivo** che partecipa alle attività **di ricerca o, in alternativa, all'attività di studio o all'attività di sperimentazione** ed il conseguente impegno di spesa annuo a valere sulle risorse del Fondo di Amministrazione, **sarà stabilita con il successivo accordo integrativo di cui all'articolo 3, comma 1.**
2. **In prima applicazione, l'attività di ricerca e l'attività di sperimentazione si svolgono in un'unica fase, con verifica finale del raggiungimento degli obiettivi come indicato all'articolo 5. La liquidazione del compenso individuale avviene in un'unica soluzione ed è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l'interessato abbia prestato servizio negli Uffici centrali del Dipartimento di cui agli articoli 1 e 2, per un periodo di tempo non inferiore alla metà della durata del periodo di svolgimento dell'attività di ricerca e di sperimentazione, salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4.**
3. Ai sensi dell'articolo 32, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.